

Fioccano le sentenze di assunzione o risarcimento per i prof con più di 36 mesi di supplenze

Precari, vittorie spesso inutili

I dispositivi diventano esecutivi solo quando definitivi

DI ANTIMO DI GERONIMO

I precari che in questi giorni stanno vincendo cause in cui l'amministrazione è stata condannata a risarcimenti in denaro (si veda anche l'altro servizio in pagina) rischiano di rimanere a bocca asciutta. Perché quando a perdere è l'amministrazione, le sentenze non sono esecutive fino a quando non diventano definitive. E ciò può avvenire in due modi. Il primo è che l'Avvocatura dello stato dimentichi di impugnarle nei termini perentori stabiliti dalla legge. E il secondo è che i procedimenti abbiano termine con una pronuncia della Corte di cassazione. A fare chiarezza sull'argomento è una sentenza emessa dal Tribunale di Pordenone il 25 giugno 2012. A questo proposito il giudice ha spiegato che nel codice del processo amministrativo c'è una disposizione che preclude il giudizio di ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario non ancora passate in giudicato (art.112, comma 2, lett. c). E ciò basta a precludere anche la provvisoria esecutività

delle sentenze del giudice del lavoro. In altre parole, se il Tar non può costringere le pubbliche amministrazioni ad osservare le disposizioni contenute nelle sentenze del giudice ordinario, prima che diventino definitive, ciò vale anche per la sentenza in sé. Che non costituisce titolo esecutivo (valido per incassare i soldi o altro vantaggio previsto nel dispositivo) prima che siano scaduti inutilmente i termini per impugnare la sentenza in appello o con ricorso per cassazione. Oppure, qualora la sentenza sia stata impugnata nei termini, prima che la Cassazione si sia pronunciata sulla questione. L'orientamento del Tribunale di Pordenone, se letto in continuità con l'avviso della Suprema corte, dovrebbe far tirare un sospiro di sollievo all'amministrazione scolastica. E dare una batosta alle aspirazioni dei docenti precari. La Cassazione, infatti, è incline a ritenere che la reiterazione dei contratti oltre i 36 mesi sia legittima (sentenza 10127 del 20 giugno 2012). E dunque ai



precari non sarebbe dovuto alcun risarcimento in denaro, né per lo sfioramento dei 36 mesi, né per la mancata corresponsione degli scatti di anzianità.

I giudici del Palazzaccio hanno spiegato, infatti, che il reclutamento nella scuola è regolato da norme speciali: la legge 124/99 e il decreto legislativo 297/94. Che derogano sia il decreto legislativo 165/2001 sia il decreto legislativo 368/2001. Il primo è il testo unico del pubblico impiego, che vieta la conversione dei contratti a termine nelle amministrazioni, ma ammette il risarcimento in denaro. E il secondo prevede il termine massimo di 36 mesi per la reiterazione dei

contratti così come previsto dalla normativa comunitaria. Di qui l'inutilità delle relative azioni risarcitorie. Perlomeno fino a quando la Cassazione resterà di questo avviso. E a patto che l'avvocatura dello stato sia in grado di reggere l'onda d'urto dello tsunami messo in piedi dai ricorsifici. In caso contrario, all'erario non resterebbe altro che pagare. Sempre, però, che i giudici di merito non decidano di metterci una pietra sopra conformandosi al responso della Cassazione. E' il caso, per esempio, della Corte d'appello di Firenze (134/2013) che ha capovolto l'esito della famosa sentenza del Tribunale di Siena, che aveva disposto la conversione del contratto.

Dunque spingendosi ben oltre la sanzione del risarcimento in denaro a vario titolo, adottata, invece, dalla maggior parte degli altri Tribunali. Va detto inoltre che la prevalenza delle condanne, di solito, si esaurisce in primo grado. Perché anche altre Corti di II grado hanno sbarrato la strada ai risarcimenti, in ciò anticipando il giudizio della Cassazione. Resta il fatto, però, che la partita non si è ancora conclusa e il gioco si è esteso anche ad altri tavoli. Il Tribunale di Trento, infatti, ha sollevato in proposito una questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta (ordinanza 15/11/2011). E il Tribunale di Napoli ha posto una questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia europea, interrogando i giudici comunitari circa la conformità di tali disposizioni alla normativa comunitaria (ordinanza 16/01/2013).

—©Riproduzione riservata—

Supplemento a cura
di ALESSANDRA RICCIARDI
aricciardi@class.it

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO PER 100 SUPPLENTI. PRONTI I RICORSI

E in Puglia si licenzia per riassumere

DI ANTIMO DI GERONIMO

Licenziare i docenti e gli Ata assunti per diritto di graduatoria in numero pari a quelli da assumere per effetto di sentenze passate in giudicato.

Lo sta facendo l'ufficio scolastico regionale per la Puglia, che ha inviato una nota in tal senso all'ambito territoriale per la provincia di Bari il 29 gennaio scorso (775). La questione è nata dopo che nella stessa provincia erano stati accolti circa 100 ricorsi presentati da altrettanti precari ultratriennalisti per ottenere la stabilizzazione. Le sentenze di I grado, peraltro, non erano state impugnate dall'Avvocatura dello stato. E dunque, decorso inutilmente il termine per l'appello, le pronunce erano passate in giudicato. A quel punto il dirigente dell'ambito territoriale per la provincia di Bari ha chiesto lumi alla direzione generale. E quest'ultima non ha potuto fare altro che prendere atto del carattere di definitività delle sentenze e della necessità di non superare il numero massimo di immissioni in ruolo autorizzato dal ministero dell'economia.

Avvalendosi del potere di autotutela, quindi, la direzione generale ha disposto l'annullamento delle procedure di assunzione dei precari che erano stati assunti per ultimi tramite lo scorrimento delle graduatorie. Il

tutto compensando ogni licenziamento con una immissione in ruolo del personale da assumere per effetto del giudicato. In buona sostanza, dunque, il ragionamento adottato dalla direzione regionale è il seguente. Il giudice ha stabilito definitivamente che 100 precari dovevano essere assunti a tempo indeterminato. Ma l'amministrazione ha ritenuto di assumere altre persone violando



la legge che prevedeva l'assunzione dei precari individuati dal giudice. E siccome alla fine il numero delle assunzioni in ruolo non poteva comunque essere inferiore a quello autorizzato dal ministero dell'economia, le procedure di assunzione dei 100 precari già immessi in ruolo sono da considerarsi nulle. Dunque, via libera all'assunzione degli aventi diritto individuati dal giudice e al licenziamento di quelli che nel frattempo avevano preso il loro posto. Fin qui la decisione dell'amministrazione scolastica. Che dovrebbe essere sufficiente per evitare l'insorgenza di eventuali responsabilità per danno erariale in capo ai vertici dell'amministrazione periferica barese. Ma non servirà certo a dissuadere i neoliceizzati a impugnare i licenziamenti. Sempre che nel frattempo i nuovi ricorrenti non ottengano un'ulteriore immissione in ruolo, che potrebbe chiudere definitivamente la partita per cessata materia del contendere.

—©Riproduzione riservata—

Eppure i contratti a tempo restano fuori dal tavolo Aran

DI CARLO FORTE

E mentre i precari combattono nei Tribunali per tentare di essere risarciti per le mancate immissioni in ruolo, all'Aran prosegue la contrattazione per la stipula dell'accordo quadro sui contratti a termine nelle pubbliche amministrazioni. Accordo dal quale il governo ha deciso di lasciare fuori la scuola. Il 28 febbraio scorso c'è stato un contro tra le confederazioni e i rappresentanti dell'agenzia. E il problema è stato posto. Ma secondo quanto risulta a *Italia Oggi* non vi sarebbe la volontà politica di modificare l'atto di indirizzo firmato dal ministro della funzione pubblica, Filippo Patroni Griffi. Eppure di problemi da risolvere ve ne sarebbero. Tanto più che il rapporto di lavoro a tempo determinato è riserva di contratto. E cioè dovrebbe essere interamente regolato dalla contrattazione collettiva. Mentre in realtà a farla da padrone è un regolamento ministeriale: il decreto 131/2007. Che avrebbe titolo ad esistere solo per gli aspetti riguardanti il procedimento amministrativo che porta ad individuare gli aventi titolo a ricevere la proposta di assunzione. Dopo di che, dall'accettazione in poi, tutti gli aspetti del rapporto dovrebbero essere regolati contrattualmente. E poi c'è la faccenda delle «nomine fino all'avente diritto». Una sorta di ibrido normativo, che riporta in vita le nomine sebbene il comparto si stato contrattualizzato dal 1993. Oltre tutto questo particolare istituto è stato già censurato dalla Corte di Cassazione. Ma tant'è.



Filippo Patroni Griffi

—©Riproduzione riservata—